

8901  
13 NOV. 2002

SI NOTIFICHI  
ENTRO IL  
14 NOV. 2002

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA -  
PALERMO

ALLEGATO n° 7  
COPIA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI  
SUL RICORSO R.G. 3932/02, I SEZ.

del sig. **Lorenzo Guarino**, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio, nonché del presente atto, dal Prof. Avv. Salvatore Raimondi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Palermo, via Nicolò Turrisi, n. 59

Nomino per rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio il prof. avv. Salvatore Raimondi presso il cui studio elettivamente domiciliato, in Palermo via Nicolò Turrisi, n. 59.

CONTRO

l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, in persona dell'Assessore pro tempore, dom.to presso l'avvocatura distrettuale dello Stato, in Palermo, via De Gasperi, 81

Palermo,

E NEI CONFRONTI

del Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna M. Impinna, elettivamente dom.to presso l'avvocatura comunale, in Palermo, via Maqueda, n. 182, nonché presso la sede municipale, in Palermo, piazza Pretoria,

VERA LA FIRM  
*[Handwritten signature]*

PER L'ANNULLAMENTO  
PREVIA SOSPENSIONE

A) del seguente provvedimento già impugnato con ricorso straordinario trasposto in sede giurisdizionale (R.G. 3932/02): decreto dirigenziale dell'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente 13 marzo 2002 (GURS 22 marzo 2002, n. 13), recante "Approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del Comune di Palermo" nonché gli atti preparatori adottati dal Comune di Pa-

11373 Cros. A/2  
- Notifica € .....  
- 1. Trasl. Ric. € .....  
1° Totale € 37  
- 10% sulla Trasl. € .....  
2° Totale € .....  
- Spese Postali € .....  
Totale Generale € .....  
Reg.to 10% in ..... virtuale  
Palermo .....  
L'Ufficiale Giudiziario B3

Copia Conforme

22 DIC 2017



lermo e dallo stesso Ass.to resistente;

B) del seguente provvedimento che si impugna con il presente atto: decreto dirigenziale dell'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente 29 luglio 2002 (s.o. alla GURS n. 41 del 30 agosto 2002), recante *"Rettifica del decreto 13 marzo 2002, concernente approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del Comune di Palermo"*, nonché gli atti preparatori adottati dal Comune di Palermo e dallo stesso Ass.to resistente.

#### PER LA CONDANNA

delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni arrecati al ricorrente con la imposizione del vincolo di inedificabilità (verde storico) che impedisce il rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione di due villini giusta i progetti approvati dalla C.E. nella seduta del 12 novembre 1991.

#### FATTO

La novità costituita dal decreto del 29 luglio 2002, scaturito da un riesame complessivo del precedente decreto, ed alcune imprecisioni commesse dallo scrivente nella redazione del ricorso originario rendono opportuna una totale riscrittura dei fatti.

Il ricorrente è proprietario, per acquisto fattone con atto di compravendita del 12 aprile 1969, in not. G. Maniscalco di Palermo (rep. 28866, racc. 1666) di un appezzamento di terreno sito in Palermo, contrada Palavicino, località Castelforte, non già ricompreso, come erroneamente esposto nel ricorso originario, nel piano di lottizzazione convenzionato con il Comune di Palermo, giusta atto 18 maggio 1967, in notaio Marsa-

la, ma confinante con tale piano.

Più precisamente il ricorrente ha acquistato il lotto in catasto al foglio di mappa n. 9, partt. 314, 322, 2263, 2264, 2526, 2527<sup>2261</sup> (le ultime quattro provenienti dal frazionamento delle originarie part. 346 e 587), per una superficie complessiva di circa mq. 4.000.

Relativamente a tale immobile il ricorrente aveva presentato, in conformità al PRG del 1962, **due progetti per la realizzazione di altrettanti villini, che ottenevano il parere favorevole della Commissione edilizia nella seduta del 12 novembre del 1991.** Quando l'interessato aveva adempiuto a tutti i previsti oneri, e le concessioni edilizie stavano per essere rilasciate, intervenivano le misure di salvaguardia di cui alla variante generale del P.R.G. adottata con delibera commissariale n. 94 del 1992.

Nell'ambito del nuovo P.R.G. adottato dal Consiglio Comunale di Palermo con delibera consiliare n. 45 del 13 marzo 1997, il terreno in oggetto veniva ricompreso in "*verde storico*", in quanto (erroneamente) ritenuto giardino di pertinenza dell'antica Villa Castelforte (da molto tempo trasformata in residence).

A conclusione di un lungo e tortuoso procedimento, il piano costituiva oggetto di esame da parte del C.R.U. con voto n. 564 del 7 marzo 2002, e veniva infine approvato con il decreto n. 124 del 13 marzo 2002, nel quale il voto è riprodotto.

Tra le considerazioni espresse dal CRU (pag. 22 del primo decreto e pag. 8 del secondo) si ritrova un riferimento alla zona A1, ed alle aree definite come verde storico. In concreto **si rinvia ad una più esatta pe-**

**rimetrazione degli edifici classificati come netto storico e delle relative aree di pertinenza. E si aggiunge che "Analogha prescrizione ed elenco documentato va osservata sulle aree definite verde storico, sulla base della reale situazione attuale, degli eventuali interventi edificatori sopravvenuti nonché dell'esatta individuazione delle suddette aree".**

In correlazione con tale prescrizione (e con numerose altre che non rilevano ai fini del giudizio in oggetto), all'art. 4 del decreto approvativo del piano n. 124 del 13 marzo 2002, veniva disposto quanto segue: *"Il Comune di Palermo dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dall'Ufficio redattore del progetto di piano le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera il Consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto provvedendo alla trasmissione a questo Assessorato del citato atto deliberativo nonché dei relativi elaborati adeguati".*

Il sig. Lorenzo Guarino impugnava tale decreto con ricorso straordinario al Presidente della Regione, che, su opposizione del Comune, veniva trasportato in sede giurisdizionale innanzi a codesto Tribunale amministrativo regionale, presso il quale il ricorrente si costituiva (R.G. 3932/02) dandone avviso alle altre parti.

Fraintanto sul suppl. ord. della GURS n. 41 del 30 agosto 2002, veniva pubblicato il decreto in epigrafe indicato del 29 luglio 2002, con i

quale, sono state apportate modifiche ed integrazioni al precedente decreto.

Secondo quanto si legge nelle premesse, con nota del 24 aprile 2002, il settore urbanistica del Comune di Palermo aveva rilevato nel precedente decreto discrasie ed errori. Il competente ufficio dell'assessorato regionale formulava, con atto n. 218 del 17 maggio 2002, una proposta di "*verifica complessiva delle considerazioni e delle prescrizioni*" in esso contenute. La proposta veniva sottoposta ad un nuovo esame del CRU, che si pronunciava con voto n. 666 del 18 luglio 2002.

Nonostante l'effettuazione del riesame, è rimasto fermo il carattere indefinito del piano censurato con il ricorso originario. Infatti vengono riprodotti il rammentato riferimento alla zona A1, per le quali si rinvia, come si è visto, ad una più esatta perimetrazione degli edifici classificati come netto storico e delle relative aree di pertinenza. Ed è rimasto altresì immutato l'inciso sopra riprodotto secondo il quale "*analoga prescrizione ed elenco documentato va osservata sulle aree definite verde storico*", con quel che segue.

All'art. 6 della parte dispositiva si fa carico al Comune di dare seguito a tutti gli adempimenti derivanti dal decreto, provvedendo ad espletare, nei tempi indicati, quanto disposto nel voto del CRU n. 666, confermativo, per la parte non modificata, del precedente voto n. 564.

Per quanto concerne l'immobile del ricorrente, **l'aspetto di maggiore rilievo del nuovo decreto**, che comporta nuovi profili di illegittimità in relazione alla conferma della destinazione a verde storico, consi-

ste nel fatto che **risulta accolta l'osservazione** che lo stesso ricorrente ed il comproprietario not. Giuseppe Maniscalco avevano proposto, **in relazione ad un appezzamento di terreno confinante con quello oggetto del presente ricorso** (per il quale, invece, non sono erano presentate osservazioni), anch'esso destinato a verde storico nell'ambito del decreto del 13 marzo 2002, e **ben più prossimo alla Villa Castelforte**. (Anche i sigg. Guarino e Maniscalco hanno proposto ricorso straordinario trasposto in sede giurisdizionale, R.G. 3933/02).

Infatti nell'ambito dello "*Elenco delle osservazioni avverso la delibera commissariale n. 470/2001*", l'osservazione n. 93 a nome Maniscalco Giuseppe con la quale si chiedeva il passaggio da A1 a B1 - "*A1 vs B1 (art. 8)*" - risulta "*Accolta*". Nella riga relativa a tali osservazione sono richiamate quali precedenti ("*prec.*") le osservazioni portanti il n. 1275, proposte, in relazione alla delibera consiliare n. 45/97 dall'arch. Giuseppe Barresi nell'interesse dei sigg. Guarino e Maniscalco, che risultano pure accolte (pag. 41).

Vale a dire che da netto storico il terreno del sigg. Guarino e Maniscalco - assai più vicino e, diversamente da quello in oggetto, propriamente fronteggiante la parte posteriore della villa Castelforte - è stato destinato all'edificazione. Mentre il terreno del sig. Guarino è rimasto destinato a verde storico.

Avverso tale decreto si propone il presente ricorso per motivi aggiunti, alcuni dei quali riproductivi di quelli di cui al ricorso originario.

#### MOTIVI

1°) **Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 L. reg. 27 dicem-**

bre 1978, n. 71.

Il citato art. 4 disciplina il procedimento per l'approvazione del piano regolatore generale. Stabilisce che l'Assessore Regionale porta a conoscenza del Comune le proprie determinazioni in ordine al piano, nonché alle osservazioni ed opposizioni, che il Comune è tenuto ad adottare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni, che l'Assessore entro i successivi trenta giorni emana il decreto di approvazione. L'art. 4 prevede anche l'ipotesi della restituzione del piano al Comune per la rielaborazione parziale.

Dall'esame di tale disciplina, risulta evidente che **il decreto approvativo del piano deve intervenire quando esso è totalmente definito**, anche all'ovvio fine di dare certezza a tutti gli interessati della sorte di tutti gli immobili ricompresi nel territorio comunale.

Nel caso in esame, poiché in data 13 marzo 2002 scadevano le misure di salvaguardia (scattate con l'adozione del piano in data 13 marzo 1997, protratte fino al 13 marzo 2000, e poi prorogate con decreto assessoriale del 9 marzo 2000, per ulteriori due anni), l'assessorato regionale, anziché approvare il piano definito, ha in concreto approvato un piano ancora in itinere. Infatti, come si è rammentato in punto di fatto, all'art. 4 del decreto 13 marzo 2002 si stabilisce che il Comune, dopo avere apportato al piano le modifiche e le correzioni che discendono dal decreto, con delibera consiliare dovrà prendere atto di tali modifiche, trasmettendo nuovamente il piano con la delibera all'Assessorato Regionale.

Il carattere indefinito del piano rileva ai fini del presente giudizio atteso che, come si è rammentato in punto di fatto, si rinvia ad una più

esatta perimetrazione degli edifici classificati come netto storico e delle relative aree di pertinenza., nonché delle aree, come quella in esame, definite verde storico, perimetrazione da effettuare *“sulla base della reale situazione attuale, degli eventuali interventi edificatori sopravvenuti nonché dell’esatta individuazione delle suddette aree”* (pag. 8 del nuovo decreto).

Sicché neppure la *“verifica complessiva”* (così la proposta del servizio 3°/DRU dell’assessorato T.A. n. 218 del 17 maggio 2002, dalla quale scaturisce il decreto del 29 luglio 2002) è servita a definire il piano.

## **2°) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per perplessità.**

In relazione a quanto dedotto con il motivo che precede, appare evidente la sussistenza del vizio enunziato. Il piano è stato approvato in marzo sulla base di un’istruttoria assolutamente incompleta tanto da indurre il CRU a fare salve successive modifiche dopo che saranno svolti gli accertamenti che avrebbero dovuto essere svolti prima dell’approvazione. Ed è stato riapprovato in luglio, per quanto concerne il terreno in oggetto, nello stesso modo,

La necessità, avvertita dal C.R.U., che si proceda all’accertamento della situazione reale ed attuale, dimostra, in modo inconfutabile, che si è preteso di infliggere al privato un sacrificio, consistito nella prescrizione di inedificabilità di un’area per la quale erano stati approvati i progetti di costruzione di due villini senza che sia stato previamente accertato un preminente interesse pubblico. L’istruttoria viene rinviata ad un momento successivo all’apposizione della prescrizione di inedificabilità.



Quanto si assume, oltre a derivare dal decreto approvativo, è confermato dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato ad un incaricato del ricorrente in data 5 luglio 2002, nel quale si legge: *“N.B. Poiché il D. Dir. 124/2002 approva il piano con prescrizioni che comportano modifiche ad alcuni elaborati di piano il cui adeguamento è in corso di elaborazione, la superiore destinazione urbanistica potrebbe subire parziali modifiche che saranno tempestivamente comunicate dopo l’adeguamento degli elaborati”*.

La situazione non è mutata con il nuovo decreto del 29 luglio 2002.

**3°) Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 24 L. reg. 27 dicembre 1978, n. 71 e del D. Ass. Reg. T.A. 17 maggio 1979, n. 91.**

Il citato art. 24 stabilisce che gli incarichi di progettazione degli strumenti urbanistici comunali devono essere affidati sulla base di un disciplinare conforme al disciplinare tipo predisposto dall’Assessorato Regionale.

Il disciplinare tipo approvato con D.A. 17 maggio 1979, n. 91, all’art. 10, sost. dal D.A. 1 febbraio 1992, n. 64, individua gli elaborati che costituiscono il P.R.G.. Prescrive in particolare che di tali elaborati devono fare parte la planimetria dello stato di fatto del centro abitato e delle frazioni **a scala 1: 2.000**, nonché la planimetria del centro abitato, delle frazioni e delle nuove previsioni insediative (residenziali, turistiche, produttive, ecc.) anch’essa **a scala 1:2.000**.

Relativamente al caso in esame tali prescrizioni sono state palesemente violate. Nel voto del C.R.U. facente parte del primo e del secondo

decreto approvativo, gli elaborati di progetto, relativi, tra l'altro, allo stato attuale, al netto storico, alla riproduzione delle ville e dei fondi storici, alla zonizzazione, sono tutte a scala 1:5.000.

E' appena il caso al riguardo di sottolineare che il vizio non ha carattere meramente formale. Il lavoro effettuato dai progettisti e dagli uffici, e poi esaminato dal C.R.U., sulla base di una scala inadeguata, indubbiamente ha influito sulla non corretta percezione delle situazioni e sulla indeterminatezza e provvisorietà delle previsioni. Costituisce una componente del rilevato difetto di istruttoria e della parimente censurata perplessità delle destinazioni.

**4°) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 17 agosto 1942, n. 1150 e dell'art. 2 L. reg. 27 dicembre 1978, n. 71. Eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità manifesta, difetto di ponderazione e difetto di motivazione.**

4.1. - Come è pacifico in giurisprudenza, la nuova destinazione conferita ad un terreno mediante adozione di piano regolatore o variante ad un preesistente piano regolatore, necessita di specifica motivazione nel caso in cui la nuova destinazione venga ad incidere su aspettative assistite da una speciale tutela e da uno speciale affidamento, come nel caso della esistenza di un piano di lottizzazione debitamente approvato e convenzionato (fra le tante, C.G.A., 21 novembre 1997, n. 506; id., 21 dicembre 1998, n. 691; V, 6 marzo 1998, n. 382).

A maggior ragione occorre un'adeguata motivazione nei casi, come quello in esame, nei quali l'interessato abbia ottenuto addirittura l'approvazione del progetto e si sia visto sospendere il rilascio della con-

cessione edilizia a causa delle misure di salvaguardia.

Ma il Comune e l'Ass. reg. T.A. non hanno tenuto minimamente conto di tale fondamentale circostanza. Senza fornire al riguardo alcuna motivazione.

**5°) Eccesso di potere per errore nei presupposti. Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà.**

**5.1.** - Come si è dedotto con il ricorso originario (5° motivo), l'errore nei presupposti sussiste sotto il profilo che il terreno da salvaguardare semmai sarebbe stato quello antistante e latitante l'antica villa – l'uno e l'altro da tempo urbanizzato -, e non invece quello retrostante e per giunta ad una notevole distanza dalla stessa, che non ha mai fatto parte del contesto della villa.

**5.2.** – Quanto si assume è confermato in modo inconfutabile dalla circostanza che, come si è rammentato in fatto, il resistente assessorato regionale, accogliendo le osservazioni presentate dal not. Giuseppe Maniscalco nell'interesse proprio ed in quello del ricorrente sig. Lorenzo Guarino, comproprietario, ha destinato il terreno degli interessati (per il quale non erano state presentate osservazioni) all'edificazione.

Si tratta di un appezzamento di terreno, anch'esso destinato a verde storico nell'ambito del decreto del 13 marzo 2002, confinante con quello oggetto del presente ricorso, e ben più prossimo alla Villa Castelforte.

Infatti nell'ambito dello *"Elenco delle osservazioni avverso la delibera commissariale n. 470/2001"*, l'osservazione n. 93 a nome Maniscalco Giuseppe con la quale si chiedeva il passaggio da A1 a B1 – *"A1 vs B1 (art. 8)"* - risulta *"Accolta"*. Nella riga relativa a tale osservazione

sono richiamate quali precedenti (“*prec.*”) le osservazioni portanti il n. 1275, proposte, in relazione alla delibera consiliare n. 45/97 dall’arch. Giuseppe Barresi nell’interesse dei sigg. Guarino e Maniscalco, che risultano pure accolte (pag. 41).

Una volta che il terreno del sigg. Guarino e Maniscalco è stato liberato dal vincolo del verde storico e destinato all’edificazione, la illegittimità della permanenza della destinazione a verde storico del terreno in oggetto è clamorosamente evidente.

In proposito è da tenere presente che il ricordato terreno Guarino-Maniscalco, oggi edificabile, è assai più vicino rispetto a quello del ricorrente alla villa Castelforte e, diversamente da quest’ultimo, è propriamente fronteggiante la parte retrostante della villa.

Al riguardo, al fine di descrivere nel modo più appropriato la situazione (ed agevolare la possibilità per la difesa dei resistenti di controllare la veridicità in punto di fatto di quanto si afferma in ordine alla collocazione del terreno Guarino-Maniscalco e del terreno Guarino rispetto alla villa Castelforte) si allegano al presente atto, in guisa da farne parte integrante, due planimetrie che rappresentano la situazione alla stregua rispettivamente del decreto del 13 marzo e di quello del 29 luglio 2002.

In relazione al nuovo decreto pertanto risulta confermato il vizio di eccesso di potere per difetto dei presupposti atteso che lo stesso comune, variando la destinazione del terreno contiguo, ha riconosciuto la mancanza delle ragioni che possono giustificare il vincolo a verde storico.

**6°) Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 2, 3 e 4 L. reg. 27 dicembre 1978, n. 71. Eccesso di potere per**

**travisamento dei fatti e per sviamento.**

Il piano di che trattasi è stato approvato in conformità al voto del C.R.U. n. 564 del 7 marzo 2002, il quale, a sua volta, è stato adottato sulla base della proposta del Dipartimento Regionale Urbanistica, Servizio III dell'Assessorato n. 94 del **27 febbraio 2002**.

Senonché nella suddetta proposta si legge: *"Le seguenti osservazioni e/o opposizioni pervenute direttamente all'Assessorato T.A. non vengono in questa sede valutate in quanto presentate oltre i termini di legge"*. Nell'elenco delle osservazioni pervenute oltre i termini di legge sono comprese le seguenti: Igea s.c.r.l. prot. n. 13723 del 6/03/2002, ditta Carollo Antonio, prot. n. 14219 del 08/03/2002, ditta Noera Donatella, prot. n. 13777 del 06/03/2002, ditta Calderone Giovanna ed altri, prot. n. 13764 del 06/03/2002, ditta Lanolina Marcello, prot. n. 12399 del 28/02/2002, ditta Abbate Giulio, prot. n. 12903 del 04/03/2002, ditta Balzerini Carla, prot. n. 14212 del 07/03/2002.

Gli stessi vizi si riscontrano nel voto C.R.U. del **7 marzo 2002**, nel quale sono citate le opposizioni della ditta Carollo Antonio dell'8 marzo 2002.

Ciò posto, risulta evidente la illegittimità del piano sotto i profili calendati, in quanto l'atto è stato adottato con riferimenti ad atti successivi.

**7°) Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 L. 2 febbraio 1974 n. 64.**

La citata disposizione stabilisce, come è noto, che la formazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi deve essere compatibile

con gli studi geologici che i comuni, inclusi negli elenchi delle località sismiche, sono tenuti ad effettuare nel territorio interessato.

Tale disposizione, nel caso in esame, è stata violata atteso che, relativamente al piano approvato, non è stato previamente acquisito il prescritto parere dell'Ufficio del Genio Civile.


Non varrebbe in concreto fare leva sui pareri del Genio Civile che si trovano enunciati nelle premesse del decreto, atteso che si tratta di un parere del 27 dicembre 1994 reso sulla variante generale nel novembre 1994, di un parere del 22 novembre 1999 parimenti reso su tale variante, di un parere del 10 maggio 2001 reso sul piano di programmazione urbanistica del settore commerciale, ed infine di un parere del 28 giugno 2001 reso sulle prescrizioni esecutiva, porta sud, zone produttive D2 e Borgo Vecchio.

#### **Richiesta di risarcimento dei danni**

L'illegittimità del vincolo a verde storico è di tutta evidenza stante che è stata riconosciuta dall'amministrazione che ha variato la destinazione del terreno limitrofo e fronteggiante la villa Castelforte da verde storico ad edificabile.

A causa di tale vincolo il ricorrente, che aveva avuto approvati i progetti per la costruzione di due ville nel 1991, non ha potuto finora eseguire i lavori.


Si chiede pertanto la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni, in misura da determinare con consulenza tecnica d'ufficio, pari alla differenza tra il costo che la costruzione avrebbe avuto al momento dell'adozione del piano e quello che avrà al momento del ri-



P

O

N




A1 (NETTO STORICO)

See. 13-3-2002








P

□

N



A<sub>1</sub> (NETTO STORICO)



B<sub>1</sub> (EDIFICABILE)

Decr. 29-7-2002



lascio della concessione a seguito dell'auspicato accoglimento del ricorso.

### **Istanza cautelare**

Dall'apposizione del vincolo, e dalla sua conferma ad opera del decreto del 29 luglio 2002, il ricorrente ricava un danno grave ed irreparabile costituito dall'impossibilità di realizzare le costruzioni di cui ai progetti approvati nel 1991.

Poiché l'illegittimità della destinazione a verde storico risulta evidente, in particolare in relazione alla censura di cui al 5° motivo, si chiede un provvedimento cautelare con il quale si faccia obbligo alle amministrazioni resistenti di provvedere - come è peraltro previsto dal decreto del 13 marzo 2002, a pag. 22, 2^ colonna, penultimo capoverso, ed all'art. 4 del dispositivo, e dal decreto del 29 luglio, pag. 8, 1^ colonna, terzultimo capoverso, ed art. 6 del dispositivo - ad accertare, anche alla luce dell'accoglimento delle osservazioni dei sigg. Guarino e Maniscalco (n. 93, pag. 67, decr. 29 luglio 2002), la insussistenza dei presupposti del vincolo a verde storico con la conseguente destinazione all'edificabilità.

Per i suddetti motivi, si chiede che

### **VOGLIA IL TRIBUNALE**

- preliminarmente adottare il provvedimento cautelare sopra richiesto;
- nel merito ritenere illegittimi ed annullare i provvedimenti impugnati;
- condannare le amministrazione al pagamento del risarcimento dei danni. Vinte le spese.

Palermo, 11 novembre 2002.

  
(F.to Prof. Avv. Salvatore Raimondi)

## RELATA DI NOTIFICA

Istante il ricorrente, come in epigrafe rappr.to e dom.to, io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Palermo, ho notificato e dato copia conforme del presente atto

1°) all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, in persona dell'Assessore pro tempore, dom.to presso l'avvocatura distrettuale dello Stato, in Palermo, via De Gasperi, 81

2°) al Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna M. Impinna, elettivamente dom.to presso l'avvocatura comunale, in Palermo, via Maqueda, n. 182,

3°) al Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, dom.to presso la sede municipale, in Palermo, piazza Pretoria,


a mani dell'impiegato addetto alla		
ricezione degli atti Sig. <i>Manca</i>		
PA,	12 NOV. 2002	*
CORTE DI APPELLO PALERMO		
L'ASSISTENTE U.N.E.P.		
<i>(Gabriele Anzaretto)</i>		

Stralcio planimetria catastale




P.OTTAVERA QUARNO  
P.LL. 587, 346 322, 314  
2261-2525 2526  
2263, 2264

(A)







N=7900

U.O. n. 10 Certificazioni e Visure delle  
Previsioni Urbanistiche

**COPIA USO UFFICIO**

Si avverte che il presente documento contiene dati  
personali tutelati a norme dal decreto legislativo  
30 giugno 2003 n. 196  
L'uso improprio o eccessivo di dette informazioni  
è punibile ai sensi di legge.

Il Responsabile

*Aut. n. 1784742/17*  
08 GEN 2018

E=4000

